COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4900);

BUFFONE: Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le Forze armate (2939) 757

PRESIDENTE . . 757, 758, 759, 760, 761, 762

ABATE 760

BUFFONE 760

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 759, 760

DE MEO 760

FASOLI 758, 759, 760

FORNALE, *Relatore* 758

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 761

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Variazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4800) . 766

PRESIDENTE 766

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 766

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MEO: Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (4862) 767

PRESIDENTE 767

ABATE, *Relatore* 767

Votazione segreta:

PRESIDENTE 767

La seduta comincia alle 9,40.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4900); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le forze armate (2939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze » e della proposta di legge di iniziativa

del deputato Buffone: « Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le Forze armate ».

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella mia relazione penso di attenermi al disegno di legge che è stato approvato dal Senato della seduta del 22 febbraio ultimo scorso, con il voto favorevole di tutti i gruppi politici. Ritengo che anche nella nostra Commissione vi sarà questa unanimità di consensi considerata la bontà del provvedimento.

I motivi che hanno portato il Ministero della difesa a preparare questo progetto sono succintamente i seguenti: i compiti devoluti ai corpi militari sono notevolmente aumentati per le nuove esigenze delle visite di reclutamento e per le specializzazioni, sempre più richieste, negli ospedali militari.

Oggi vi è una grande deficienza di giovani partecipanti ai concorsi per la sanità militare; questa carenza, nei gradi di tenente e di maggiore, va dal 40 al 60 per cento e viene coperto soltanto il 10 per cento dei posti messi a concorso.

L'amministrazione, attualmente, è costretta a ricorrere continuamente a professionisti privati e agli ospedali civili che sono già oberati di lavoro; ogni anno viene speso circa un miliardo di lire, per queste prestazioni esterne. Vi è quindi la necessità di avere una Accademia di sanità militare con insegnanti preparati e specializzati e con medici che possano sodisfare tutte le esigenze e ricoprire i ruoli oggi scoperti.

Dagli articoli del provvedimento possiamo rilevare che gli allievi dell'Accademia conseguono la laurea a spese complete dello Stato e si impegnano a sottoscrivere una ferma per 8 anni, nei quali hanno la possibilità di studiare e di ottenere anche quelle specializzazioni che ritengono necessarie.

Ci auguriamo che chi verrà preposto a dirigere questa Accademia sia un medico eccellentemente preparato, possibilmente libero docente, che dia il prestigio che merita all'Accademia e possa agevolmente tenere i contatti con il mondo scientifico ed accademico.

Riteniamo che se attraverso l'Accademia, si potranno avere dei professionisti seri e preparati, noi veramente avremo fatto un'opera opportuna; pensiamo inoltre che vi sarà una affluenza notevole e questo grave problema della deficienza di medici, veterinari e farmacisti potrà essere totalmente risolto.

Mi auguro che la Commissione sia senz'altro favorevole a questa iniziativa del Ministero della difesa, e dia il suo consenso al disegno di legge in esame, come già ha fatto quella del Senato. Propongo, pertanto, di effettuare l'esame degli articoli nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Signor Presidente, desidero formulare alcuni rilievi nei confronti del disegno di legge in esame, che, tuttavia, non si tradurranno in emendamenti al testo, che frusterebbero la volontà di giungere ad una sollecita approvazione del progetto.

Ritengo di poter esprimere a nome del mio gruppo il rammarico per il ritardo con il quale questo provvedimento giunge alla nostra Commissione. Si ponga soprattutto mente al fatto che l'istituzione di un'accademia medica militare era allo studio già da parecchio tempo; noi ne abbiamo parlato nel corso di vari dibattiti sui bilanci del Ministero della difesa.

Questo ritardo non avrebbe dovuto esserci, tanto più che l'onere che viene a gravare sul bilancio della difesa per questa accademia è veramente esiguo; i 20 milioni stanziati nell'esercizio 1968 e i 60 stanziati nel 1969 non costituiscono uno di quegli ostacoli insormontabili che a volte hanno pregiudicato altre iniziative.

Il ritardo, evidentemente, è da attribuire alla complessità del problema e alla necessità che si è resa di approfondirlo per risolverlo nel migliore dei modi.

Tuttavia, non posso fare a meno di rilevare che il disegno di legge al nostro esame è ancora incompleto. Questo non ci induce, comunque, a respingerlo: solamente dalla mente di Giove, Minerva nacque perfetta; ma qualsiasi iniziativa degli uomini non nasce mai perfetta. Avremmo desiderato un maggiore approfondimento delle varie questioni, ed una maggiore precisione delle soluzioni proposte.

Riteniamo, tuttavia, che sia bene fare il primo passo, perché dei miglioramenti potranno sempre essere apportati all'accademia, con il passare del tempo.

È bene che si cominci, dunque, anche se con ritardo. Effettivamente, siamo ben lontani dal tempo in cui i medici militari erano argomento di barzellette, e prescrivevano al soldato ammalato olio di ricino, anche se aveva l'appendicite.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo accadeva al tempo degli ufficiali medici borbonici !

FASOLI. Noi abbiamo avuto delle profonde trasformazioni nelle Forze armate; sappiamo che la visita di leva non si limita più a rilevare l'altezza, il peso, o qualche imperfezione superficiale, ma che vengono compiuti degli esami psico-tecnici per i quali occorrono degli specialisti. Inoltre, anche se l'Italia non è presente con tutto il suo prestigio nell'agone spaziale, riteniamo che anche la medicina spaziale debba essere tenuta presente. Abbiamo, però, dei reparti subacquei molto efficienti e riteniamo che una medicina specializzata in questo settore sia da auspicare. Inoltre, pur essendo deprecabile la evenienza di una guerra atomica, noi dobbiamo conoscere assolutamente gli effetti di essa.

Dobbiamo fare qualche altra osservazione: nel campo della traumatologia è risaputo che i maggiori progressi sono stati compiuti sempre nel corso delle guerre; ciò avviene anche per altri campi, dove ritengo che l'apporto dei medici militari possa essere estremamente prezioso al fine del progresso delle scienze mediche.

Tutte queste considerazioni, mi potrebbero indurre a fare una proposta di istituzione di una facoltà di medicina militare: non giungo a ciò, in quanto ho premesso che è per noi una soddisfazione il far sorgere l'accademia sanitaria militare, salvo poi nel corso della vita della stessa, esaminare quali possono essere le possibili innovazioni che dovranno essere adottate. Concordo, quindi, sul fatto che sia istituita l'Accademia militare di sanità, però, desidero sottolineare le considerazioni che ho fatto, affinché si possano introdurre gradatamente nel piano di studio quelle discipline che hanno la loro incidenza nella vita militare.

Ritengo che sia opportuno sottolineare anche che gli allievi che frequenteranno l'accademia non dovranno soltanto conseguire le specializzazioni in medicina e chirurgia, ma anche avere una formazione militare atta a rispondere a quelle che sono le giuste esigenze delle Forze armate.

La principale ragione che ci deve spingere a costituire l'Accademia militare di sanità deve essere quella di preparare un corpo di medici particolarmente versato ed introdotto nel campo della medicina che trova la sua particolare applicazione nel settore militare.

Non sono d'accordo sulla proposta fatta dall'altro ramo del Parlamento di istituire delle borse di studio per poter invogliare i giovani a partecipare ai concorsi. La borsa di studio non conseguirebbe quei risultati che ritengo debbano essere ritenuti primari e cioè quelli di ottenere un corpo specializzato per determinate discipline.

Dopo queste osservazioni di carattere generale, desidererei fare alcune considerazioni di carattere particolare. Facilitazioni per le quali si può accedere ai corsi, il trattamento economico e la gratuità dell'insegnamento: condivido che esiste un fine, almeno nelle intenzioni, altamente sociale.

PRESIDENTE. Dobbiamo considerare che viene concessa l'ammissione anche ai sottufficiali.

FASOLI. Ed anche agli ufficiali che, avendone i titoli, e non avendolo potuto fare precedentemente, chiedano di frequentare tali corsi.

Già altre volte abbiamo esaminato le particolari condizioni in cui avviene oggi il reclutamento nelle nostre Forze armate; e siamo giunti alla conclusione che, purtroppo, il trattamento economico che oggi viene riservato ai militari e ai dipendenti delle Forze armate non è tale da invogliare alcuno ad abbracciare quella carriera.

Devo però fare un rilievo. Sono ormai passati i tempi nei quali un commerciante o un professionista consideravano una diminuzione alla loro dignità l'iscrizione ad una qualsiasi cassa mutua. Oggi si è diffusa una mentalità diversa: si tragga profitto da tutto ciò che può darne.

Ed allora mi domando se non avverrà che a questa accademia che vogliamo istituire non cercheranno di iscriversi anche elementi abbienti, che sarebbero in condizioni economiche tali da potersi agevolmente pagare gli studi universitari, da civili. Verrebbe così frustrato l'intento sociale di permettere a persone di condizioni disagiate di frequentare la facoltà di medicina e chirurgia.

Ritengo, perciò, che oltre che considerare la capacità ed il profitto negli studi, si dovrebbero valutare le condizioni economiche dei candidati, dando la preferenza a coloro che dimostrino di non essere in condizioni economiche tali da poter frequentare le normali università. Non dico che a costoro si debba dare un'assoluta precedenza, ma ritengo che questo elemento dovrebbe essere considerato. Sappiamo che in passato le accademie militari erano tali da favorire piuttosto coloro che avevano un certo patrimonio familiare.

Dico questo perché è previsto che coloro i quali, per gravi ragioni disciplinari o per

scarso profitto negli studi, debbono essere allontanati dall'accademia, sono tenuti a rifondere determinate spese. Si comprende allora che questo potrebbe in effetti rappresentare uno sbarramento, e tradursi in una remora o in un motivo di esitazione ad entrare nell'accademia.

DE MEO. Questo sarebbe un correttivo per il caso di coloro i quali entrano in seminario, prendono la licenza liceale, e se ne vanno !

FASOLI. Stavo appunto per dirlo. Ad ogni modo, in provincia di Como ho avuto modo di osservare che gli industriali. pur sapendo bene che questa era la tendenza di una parte della media borghesia, hanno sempre finanziato gli istituti di educazione religiosa, perché alla fine ne usciva quella classe dirigente media che è stata loro estremamente utile. Cioè, pur di non perdere questi elementi di grandi capacità, si è continuato a finanziare quegli istituti. Non v'è niente di nuovo sotto il sole !

Un'altra osservazione, alla quale tengo a dare un particolare rilievo, è quella che mi viene suggerita dall'articolo 10 del disegno di legge, che consente al ministro della difesa di allontanare d'autorità dall'accademia gli allievi responsabili di determinate inadempienze.

Nel corso del dibattito sul bilancio del 1966, ebbi modo di fare alcune considerazioni circa l'incertezza nella quale gli ufficiali dovevano percorrere la carriera militare, in quanto potevano essere giudicati non solo in base alle loro attitudini e capacità, ma anche in base a criteri di altra natura. Mi si dirà che ormai non esistono più discriminazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Fasoli, l'articolo parla di attitudini militari.

FASOLI. Tuttavia, sotto la voce « attitudini » possono poi nascondersi altri elementi.

Ma non si tratta tanto di questo, quanto del fatto che a colui che viene in tal modo leso nei suoi diritti non viene concessa alcuna tutela. Il giudizio del ministro – che poi non fa che ratificare una decisione del rettore dell'accademia – è insindacabile, inappellabile. Il sottosegretario Santero, con il quale ho avuto poc'anzi un amichevole scambio di opinioni, mi ha detto che neanche nelle altre accademie è prevista alcuna tutela per questo caso. Torniamo sempre al solito concetto.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. V'è la tutela del Parlamento.

FASOLI. La quale, però, si è rivelata non sufficiente per la difesa del cittadino. È ancora pendente il provvedimento con il quale dovrebbero essere reintegrati nel loro diritto quei cittadini che sono stati cacciati dall'Arsenale militare per discriminazione; e non riusciamo a farlo approvare, nonostante il Parlamento si assuma questo compito di supremo giudice, per restaurare le libertà che siano state violate. Ed allora credo che questa tutela costituisca troppo poco. Io spero che gli uomini che saranno preposti alla direzione di questi organismi siano ineccepibili sotto ogni profilo e che, pur di non ledere il diritto di un cittadino, siano disposti a pagare di persona. Questo dovrebbe essere il principio fondamentale che dovrebbe reggere l'azione di coloro che sono preposti alla direzione di complessi, di organismi e di corpi.

Sappiamo però, quanto sia fragile la natura umana e quanto, qualche volta, determinate posizioni possano influire negativamente sulla sorte di un allievo. Proprio per questo, per una esigenza oggettiva di funzionamento si creano le sedi di appello, quegli organismi ai quali ci si può rivolgere per vedere esaminate più serenamente le varie situazioni che si sono verificate.

Come ho già detto, non presenterò alcun emendamento, però ritengo che certe osservazioni debbano essere tenute presenti.

È stato osservato che l'onere previsto dall'articolo 16 è esiguo rispetto ai fini che s'intendono perseguire. Evidentemente, a mio parere, si tratta di un primo finanziamento che permette all'Accademia di entrare in funzione per il 1968-1969; questa è anche la regione che mi induce a dare la mia approvazione al provvedimento in modo che possano essere espletate tutte le operazioni per permettere agli allievi di frequentare il primo anno. Non dobbiamo dimenticare che il primo risultato, noi potremmo averlo fra 7 o 8 anni; ciò significa che da parte nostra deve essere tenuto presente ogni altro mezzo per poter fare in modo che gli ufficiali medici militari, dei quali dispongono oggi le nostre Forze armate, possano accedere all'Accademia. Concludo, onorevole Presidente, insistendo sulla necessità che a dirigere l'Accademia sia chiamato un ufficiale medico di alto prestigio scientifico ed umanamento dotato.

ABATE. Signor Presidente, il nostro gruppo esprime parere favorevole al disegno di legge.

BUFFONE. Signor Presidente, non posso non ringraziare il Governo che ha portato al nostro esame il disegno relativo alla istituzione di una Accademia di sanità militare. Per la verità, debbo confessare che mi occupo di questo provvedimento ormai da cinque anni ed ho cercato di sollecitare il Governo

in tutti i modi affinché presentasse un progetto al riguardo; quando mi accorsi che la mia preghiera rimaneva inascoltata, mi feci carico di presentare una proposta di legge il 20 gennaio 1966.

Considerato che il Governo ha poi presentato il progetto al nostro esame, è stato opportuno che esso fosse stato inviato prima alla Camera in modo da poter operare quell'abbinamento e quelle scelte di fondo che noi riteniamo siano alla base dello sviluppo delle Forze armate.

Non farò delle osservazioni al disegno di legge, perché esso mi appare certamente più organico della mia proposta di legge.

Gli intendimenti che mi ripromettevo di raggiungere con la proposta sono di varia natura: completare con la istituzione dell'Accademia di sanità militare, il ventaglio delle accademie delle Forze armate e quindi inserire l'istituto delle Forze armate nel vivo dell'organizzazione sociale del nostro paese. Il secondo fine era quello di assicurare alla Sanità militare, attraverso l'istituzione dell'Accademia, l'unificazione dei ruoli in modo di pervenire ad una specializzazione che avesse dato non soltanto degli ottimi medici generici, ma anche una gamma di specialisti indispensabili alle esigenze della vita militare.

Senza dubbio, l'istituzione dell'Accademia di sanità militare risolve una molteplicità di problemi e contribuisce a dare dignità e serietà a questo servizio.

Nell'Accademia di sanità militare non vi sono più compartimenti stagni tra i medici della marina, della aeronautica, dell'esercito: noi unifichiamo i ruoli, e diamo perciò un assetto organico ad un servizio che consideriamo di prima esigenza, anche in rapporto alle nuove impostazioni della medicina spaziale e soprattutto di quella subacquea nel nostro paese, attualmente assenti.

Devo ricordare che negli eserciti degli altri Stati la Sanità militare è tenuta in grandissima considerazione. Negli Stati Uniti d'America gli esami di specializzazione per l'esercizio professionale si tengono, infatti, presso gli ospedali militari. I figli di italiani in America, venuti in Italia, per acquisire il titolo della specializzazione in chirurgia si sono dovuti recare all'ospedale militare delle Forze armate americane di Berlino, che è, appunto, abilitato al rilascio del titolo.

Noi, con questo disegno di legge, facciamo un primo passo avanti. Ringrazio l'onorevole Fasoli del suo intervento, anche se ha avanzato alcune critiche, che, per altro, in parte condivido; ritengo che il ministro della difesa, in sede di emanazione del regolamento previsto dal progetto di legge, darà le opportune indicazioni in rapporto alla richiesta tutela per l'allievo. La garanzia, in realtà, sta nel fatto che il ministro decide in base ad una pratica istruita su proposta del comandante dell'Accademia militare; comunque, abbondare in queste cose non nuoce certamente.

Dovrei dire moltissime cose; ma dovendo concludere brevemente il mio intervento, esprimo la mia soddisfazione per il fatto che il Governo abbia finalmente accolto questa preghiera che da tante parti veniva avanzata. Formulo gli auguri più fervidi agli allievi che entreranno nell'Accademia; essi saranno certamente, onorevole Fasoli, tutti allievi provenienti dalle classi più modeste, perché non è certamente facile fare la vita di caserma e al tempo stesso studiare, per otto lunghi anni: chi ha la possibilità di frequentare le normali università lo farà senza dubbio, godendo del bene supremo della piena libertà.

Con la creazione di questo strumento, dunque, noi operiamo anche, sul piano sociale, una scelta di fondo, che onora la democrazia e quindi il Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e do la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

SANTERO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ringrazio il Relatore ed i colleghi che sono intervenuti. Volgio ringraziare specialmente l'onorevole Fasoli, che ha fatto una serie di considerazioni che saranno certamente tenute nel debito conto nell'elaborazione del regolamento che disciplinerà la vita interna dell'Accademia.

Vorrei ricordare che, come ha detto il fondatore della Sanità militare, poiché il soldato non può scegliersi il medico di fiducia, dev'essere lo Stato a farsi mallevadore di un servizio sanitario adeguato. È essenzialmente per questo motivo che noi abbiamo istituito l'Accademia, che produrrà un salto di qualità nei confronti dell'attuale situazione, anche se, per il momento, non risolve tutti i problemi. Mentre oggi, comunque, siamo costretti a reclutare chiunque, domani potremo scegliere i giovani più capaci e volonterosi, non appena usciti dalle scuole secondarie. Il fatto innovativo, cioè, è che le Forze armate avranno finalmente dei medici selezionati per capacità e buona volontà: questo fatto ha già un notevole effetto psicologico sui medici militari.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Fasoli circa l'opportunità di dare la precedenza

ai giovani in condizioni economicamente disagiate, l'onorevole Buffone ha già fatto rilevare che chi non si trovi effettivamente in quelle condizioni non andrà certamente a rinchiudersi per tanti anni in un pensionato militare, dove vige una rigida disciplina.

Nel corso di un mio viaggio in Polonia, mi è stato detto che in quel paese i giovani vengono reclutati per l'accademia di sanità militare unicamente in base ai titoli di merito, senza alcuna considerazione della posizione economica.

Quanto al rilievo, sempre dell'onorevole Fasoli, a proposito dell'allontanamento degli allievi dai corsi, faccio osservare che questo accade in tutte le accademie. Il ministro, comunque, non è certamente inaccessibile; né un provvedimento di quel genere verrà mai preso all'improvviso. Il ministro, quindi avrà modo di effettuare, quando lo ritenesse necessario, tutte le indagini del caso.

Desidero ringraziare i colleghi per aver reso possibile la rapida approvazione del provvedimento. Se così non fosse stato, il primo corso non avrebbe potuto più essere tenuto nel 1968-69, ma avrebbe dovuto essere rinviato al 1969-70.

Ringrazio quindi tutta la Commissione, e la invito ad approvare il testo del disegno di legge nella stesura in cui è stato presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai sedici articoli che costituiscono il disegno di legge in esame non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È istituita l'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina.

Fino a quando l'Accademia non sarà funzionante, i relativi corsi sono tenuti presso altri Istituti o Scuole militari già esistenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissate le modalità dei corsi, le materie di insegnamento militare e tutte le norme necessarie all'inquadramento degli allievi nei corsi stessi.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 22° anno di età e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alle Facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di veterinaria, e degli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente a seconda delle Forze armate per le quali è indetto il concorso.

Il limite massimo di età è elevato a 26 anni per i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età e le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso è stabilito dal Ministro della difesa a seconda delle esigenze delle singole Forze armate.

Gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o per servizio e gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito e del collegio F. Morosini in Venezia, hanno nell'ordine predetto la preferenza, a parità di merito, rispetto agli altri vincitori del concorso.

Le materie su cui vertono gli esami di concorso e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 4.

I giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze frequentano presso una Università di Stato il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, o in farmacia, o in veterinaria. Essi sono altresì tenuti a

conseguire le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale.

Durante gli studi universitari i giovani seguono corsi complementari di materie militari, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

ART. 5.

I giovani ammessi al primo anno di corso assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo biennio tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dal piano di studi dell'Università per il primo biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi dai corsi, salvo che per essi non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal successivo articolo 8, secondo comma, nel qual caso gli allievi stessi sono aggregati, a tutti gli effetti, al corso successivo.

I giovani ammessi all'Accademia che siano ufficiali di complemento o sottufficiali, sono cancellati dai ruoli ed assumono la qualifica di allievi.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli allievi hanno diritto all'assegno giornaliero riconosciuto agli allievi delle Accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ad un assegno fisso mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Durante la frequenza del corso di studi, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno fisso mensile di cui al comma precedente, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Agli allievi, qualunque sia la loro provenienza, e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modifiche.

L'importo dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi ed agli aspiranti ufficiali, nonché di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola presso cui si svolgono i corsi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1:

a) per una quota di spese generali (comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria) in misura da stabilirsi anno per anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per le spese di mantenimento, una volta conseguita la qualifica di aspirante ufficiale;

c) per l'eventuale rimborso delle spese di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, la differenza attiva tra gli assegni accantonati e le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma ed eventuali spese straordinarie sarà corrisposta agli interessati.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'Università per l'intero ciclo di studi accademici sono a carico dell'Amministrazione.

Agli allievi ed agli aspiranti ufficiali non si applicano le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

(*È approvato*).

ART. 8.

Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate nell'articolo 4, nei limiti di tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Il Ministro della difesa ha la facoltà di concedere, in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di anni otto per gli iscritti alla Fa-

coltà di medicina e chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle Facoltà di farmacia o di veterinaria.

(*È approvato*).

ART. 9.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione all'Accademia, assumono, quali militari volontari, una prima ferma della durata di anni due, allo scadere della quale, nell'ipotesi di proroga contemplata dall'articolo 5, terzo comma, della presente legge, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia, di anni sette per gli iscritti alle Facoltà di farmacia o di veterinaria.

È concesso agli allievi il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tal caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi; la sua posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

Prima della nomina a tenente in servizio permanente, gli aspiranti ufficiali debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente per un periodo di anni otto.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, ha facoltà di allontanare di autorità quelli allievi che:

a) nel corso del primo anno dimostrino scarse attitudini militari in guisa da essere giudicati non meritevoli di poter aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

b) nel corso del primo biennio di studi rivelino lesioni od infermità tali da pregiudicare l'efficienza psico-fisica richiesta quale ufficiale in servizio permanente.

In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, dovranno rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute a favore degli allievi medesimi per tasse, contributi universitari e libri di testo universitari che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare presso cui si svolgono i corsi, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

Il Ministro della difesa ha altresì facoltà, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze di allontanare di autorità quegli allievi che, per gravi ragioni disciplinari, non giudichi meritevoli di poter conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente. In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute sia per tasse, contributi e libri universitari, sia per il loro mantenimento, ed eccedenti il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare, che resta in ogni caso devoluto all'ente stesso.

Le disposizioni contenute nel precedente terzo comma si applicano anche agli allievi che sono dimessi dai corsi di applicazione del terzo comma dell'articolo 5 o che, superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio di studi, non chiedano di contrarre la ferma quali aspiranti ufficiali.

In tutti i casi sopra considerati gli allievi perdono la qualifica posseduta e la loro posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

(*È approvato*).

ART. 11.

Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorità dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.

In tali casi gli aspiranti ufficiali vengono dimessi dai corsi, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o chi esercita la patria potestà su di loro, devono inoltre rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei limiti di tempo previsti, tenuto conto anche dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa.

Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quale ufficiale in servizio permanente per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.

Nell'eventualità che gli aspiranti ufficiali vengano allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute, perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare, restando devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Ministro della difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze.

(*È approvato*).

ART. 12.

I fondi devoluti all'Accademia, Istituto o Scuola militare, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, sono versati, entro quindici giorni dall'allontanamento dell'allievo o dell'aspirante ufficiale, al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Le somme riscosse dall'Accademia, Istituto o Scuola militare a titolo di rimborso, per le spese sostenute in eccedenza al fondo accantonato, sono parimenti versate al bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

(*È approvato*).

ART. 13.

Gli allievi e gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 9, terzo comma, dell'articolo 10 o dell'articolo 11, penultimo comma, sono reintegrati nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in Accademia, Istituto o Scuola militare.

Gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni del precedente articolo 11, primo e secondo comma, al termine del periodo triennale di servizio militare quali sergenti infermieri, possono essere reintegrati, a giudizio del Ministro della difesa, nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in Accademia, Istituto o Scuola militare e l'indicato periodo triennale di servizio quale sergente infermiere.

(*È approvato*).

ART. 14.

Gli aspiranti ufficiali, una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale e superati gli esami delle materie militari del corso complementare, sono nominati:

a) tenenti in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

b) tenenti in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'Esercito o nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

c) tenenti in servizio permanente nel ruolo del Servizio veterinario dell'Esercito, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

Gli ufficiali così nominati frequentano presso la Forza armata di appartenenza un corso applicativo di sei mesi; coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli del complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

(*È approvato*).

ART. 15.

Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per l'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'Accademia dei giovani che abbiano superato tutti gli esami previsti, rispettivamente, per il primo anno o per il primo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

I limiti di età per l'ammissione indicati nell'articolo 2, sono aumentati, rispettivamente, di uno o due anni.

I vincitori del concorso assumono la qualifica di allievi e, superati i prescritti esami dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspiranti ufficiali.

Agli allievi ed aspiranti ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della presente legge, salva la riduzione ad un anno del periodo di ferma in qualità di allievo e, per i giovani che hanno concorso all'ammissione dopo aver superato il primo biennio di studi universitari, la riduzione di un anno del periodo di ferma in qualità di aspiranti ufficiali.

Restano ferme le vigenti disposizioni che autorizzano l'espletamento dei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli di cui al precedente articolo 14.

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, i bandi di concorso per l'ammissione all'Accademia sono emanati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari suddetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle forze armate, e successive modificazioni *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni ».

Il disegno di legge all'ordine del giorno è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge concerne la modifica dell'articolo 4 della legge istitutiva. Viene infatti, aggiunto un comma dove è specificato che il Consiglio superiore delle Forze armate esamina in riunione plenaria tutti quei problemi che interessano più di una Forza armata.

Per quanto concerne l'articolo 5, sempre della legge istitutiva, si aggiunge un comma nel quale viene chiarito che non possono far parte del Consiglio superiore delle Forze armate quei generali e quegli ammiragli che sono collocati in soprannumero negli organici. Infine, viene sostituito il secondo comma dell'articolo 7.

Essendo molto chiare le variazioni che dovremmo apportare, non ho altro da aggiungere se non pregare la Commissione di voler dare voto favorevole al provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato dichiarato dall'onorevole Presidente. Chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del provvedimento:

ARTICOLO UNICO.

Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle Forze armate è articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate – Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate – Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate – sezione Aeronautica.

Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano più di una Forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola Forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera *f*), che riguardano più Forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del Presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Se-

zione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre Forze armate interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto, designato dal rispettivo Presidente di Sezione ».

All'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali e ammiragli collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che sopraintendono ad attività comuni alle tre Forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti, partecipano a ciascuna delle tre Sezioni ».

Trattandosi di articolo unico, per il quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Meo: Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (4862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Meo: « Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali ».

L'onorevole Abate ha facoltà di svolgere la relazione.

ABATE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, evitando di ripetermi non posso far altro che confermare quanto ebbi a dire in sede referente su questo provvedimento, nella seduta del 27 febbraio 1968.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare la proposta di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è sostituito dal seguente:

« Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 40 anni, alla data del bando ».

Il Governo ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire il numero « 40 », con il numero « 38 ».

ABATE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è sostituito dal seguente:

« Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni » (4800).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge DE MEO: « Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (4862).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, de Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Lucchesi, Pacciardi, Pietrobono, Sasso, Sinesio, Terranova Raffaele, Valeggiani.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO